

**PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI  
SIMULAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE – FULL DRIVING AND MISSION SIMULATORS (FDMS), AI  
SENSI DEGLI ART. 70 e 74 DEL D.LGS 36/2023.**

***Frequently Asked Question – (FAQ) - FASE 1***

	<b>Quesito</b>	<b>Chiarimento</b>
1	Si prega di confermare che è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto da parte un operatore economico stabilito in un paese extra-UE, in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato con una società italiana.	La partecipazione alla procedura da parte di un operatore economico stabilito in un paese extra-UE è ammessa, in raggruppamento temporaneo con una società italiana
2	Si chiede di chiarire cosa intenda codesta stazione appaltante con la definizione di “domicilio fiscale” e ciò in considerazione del fatto che secondo le previsioni tributarie italiane la definizione di “domicilio fiscale” allude al possesso di un codice fiscale italiano da parte della società di diritto straniero e, per l’effetto, al pagamento delle tasse in Italia.	Si precisa che nel disciplinare di gara è inserito un facsimile di domanda di partecipazione in linea con quanto indicato dall'ANAC e che come “domicilio fiscale” può essere indicato un domicilio fisico ovvero un indirizzo fisico per le comunicazioni ufficiali.
3	Laddove, di contro, per “domicilio fiscale” si dovesse, ancorché impropriamente, intendere un mero recapito, si chiede di voler precisare tale concetto/definizione.	Si precisa che nel disciplinare di gara è inserito un facsimile di domanda di partecipazione in linea con quanto indicato dall'ANAC e che come “domicilio fiscale” può essere indicato un domicilio fisico ovvero un indirizzo per le comunicazioni ufficiali.
4	Si chiede se una società non appartenente all’Unione Europea possa dichiarare quanto previsto nell’Allegato A (domanda di partecipazione) e nel DGUE	Una società non appartenente all'Unione Europea può dichiarare quanto previsto nell'Allegato A (domanda di partecipazione) e nel DGUE, come indicato nell'art. 3, comma 4 del DPR 445/2000. La conferma del contenuto delle dichiarazioni potrà essere effettuata mediante la produzione dei relativi certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata in lingua italiana, come previsto dalla normativa vigente.
5	Con riferimento all’art. 3.2. del Disciplinare, si prega di confermare che una società stabilita in uno Stato non appartenente all’Unione Europea sottoscrittore dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (“AAP”) può, a fini partecipativi, avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.	Una società non appartenente all'Unione Europea può dichiarare quanto previsto nell'Allegato A (domanda di partecipazione) e nel DGUE, come indicato nell'art. 3, comma 4 del DPR 445/2000. La conferma del contenuto delle dichiarazioni potrà essere effettuata mediante la produzione dei relativi certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata in lingua italiana, come previsto dalla normativa vigente.

6	<p>Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare (fatturato globale e fatturato specifico), si prega di confermare che i requisiti di capacità economica e finanziaria potranno essere comprovati attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui, inter alia, all'art. 104 del Codice e all'art. 3.6. del Disciplinare, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 3.6.</p> <p>In caso di risposta affermativa (i.e., ammissibilità dell'avvalimento per i requisiti qualificati come di capacità economico finanziaria), si prega – altresì – di confermare che la citata previsione di cui all'art. 3.6. nella parte in cui prevede "... solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto", si riferisce unicamente ai requisiti tecnico-organizzativi</p>	<p>L'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 prevede l'avvalimento c.d. "operativo", che richiede la messa a disposizione di risorse tecniche e umane per i requisiti tecnico-organizzativi. L'La Direttiva 2014/24/UE consente l'affidamento delle capacità economico-finanziarie senza la messa a disposizione di risorse specifiche. Pertanto, la clausola del Disciplinare che richiede l'esecuzione diretta della prestazione si riferisce solo ai requisiti tecnico-organizzativi, mentre per quelli economico-finanziari è sufficiente la garanzia dell'ausiliario.</p>
7	<p>Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare (fatturato globale e fatturato specifico), si prega di confermare che gli operatori economici stabiliti in uno Stato non membro dell'Unione Europea sottoscrittore dell'AAP, potranno certificare il possesso dei requisiti menzionati attraverso la produzione di documenti analoghi a quelli indicati all'art. 3.2. del Disciplinare propri dell'ordinamento giuridico di appartenenza, anche in ragione del già citato principio di parità di trattamento sotteso alla previsione di cui all'art. 69 del Codice.</p>	<p>Una società non appartenente all'Unione Europea può certificare il possesso dei requisiti qualificati di capacità economico finanziaria, attraverso la produzione di documenti analoghi a quelli richiesti dall'art. 3.2 del Disciplinare, in aderenza alla normativa del loro ordinamento giuridico. In conformità con l'art. 3 del DPR 445/2000, i documenti esteri dovranno essere corredati da certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, accompagnati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.</p>
8	<p>Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare (fatturato globale e fatturato specifico), si prega di confermare che, nel caso di comprova attraverso "idonee referenze bancarie", ai fini dell'attestazione dei requisiti in discorso sia sufficiente la presentazione di una dichiarazione da parte dell'istituto bancario attestante "la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, ..."</p>	<p>In merito alla possibilità di comprovare la capacità economica e finanziaria tramite "idonee referenze bancarie", si conferma che, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, Allegato XII, Parte I, la capacità economica e finanziaria può essere comprovata mediante "idonee dichiarazioni bancarie". Pertanto, è sufficiente una dichiarazione da parte dell'istituto bancario che attesti la correttezza e la puntualità dei rapporti tra la cliente e l'istituto bancario.</p>

9	<p>Si prega di confermare che la previsione di cui all'art. 4.4. del Disciplinare debba essere interpretata nel senso di ritenere ammissibile la presentazione dell'offerta tecnico-economica di cui alla fase in discorso da parte di un raggruppamento temporaneo di operatori in cui solo uno dei soggetti raggruppati sia stato invitato dalla stazione appaltante, in ossequio a quanto disposto dall'art. 68, comma 19 del Codice.</p>	<p>Si precisa che, in relazione a quanto previsto dall'art. 4.4. del Disciplinare, solo i partecipanti che hanno superato la prima fase di selezione, nonché la seconda e la terza fase con esito positivo, possono prendere parte alla quarta fase, anche in forma di raggruppamento, ai sensi al comma 19 dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 e anche se inizialmente presentatisi in forma individuale, purchè mantengano il possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, non è ammesso che un raggruppamento temporaneo di operatori, in cui solo uno dei soggetti raggruppati sia stato invitato, presenti un'offerta nella quarta fase.</p>
10	<p>Con riferimento alle diverse previsioni del disciplinare di gara che prevedono la sottoscrizione mediante firma digitale, si chiede di confermare che, in caso di ausiliaria stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea sottoscrittore dell'Accordo sugli Appalti Pubblici ("AAP"), la documentazione di competenza dell'ausiliaria può essere predisposta e sottoscritta in forma analogica e con firma olografa (accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore) ed essere prodotta come copia informatica con relativa dichiarazione di conformità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della copia digitale rispetto a quella analogica.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), la firma digitale ha lo stesso valore legale della firma autografa. Pertanto, la documentazione dell'ausiliaria, anche se stabilita in uno Stato non UE, può essere validamente sottoscritta con firma digitale, senza necessità di una copia informatica della firma autografa. La firma digitale, infatti, sostituisce sigilli, timbri e contrassegni, come previsto dalla normativa. Inoltre, il comma 4-ter dell'art. 24 del CAD stabilisce che le disposizioni si applicano anche se il certificato digitale proviene da un certificatore di un Paese non UE, a condizione che sia conforme al regolamento eIDAS o a un accordo bilaterale.</p>